

Fisco e regole europee. Dopo la sentenza della Corte di giustizia

Sul reverse charge l'Italia è ancora a rischio

Le sanzioni applicabili rimangono sproporzionate

Renato Portale

«Sono sproporzionate le sanzioni che il Fisco italiano chiede in caso di errata applicazione del reverse charge per gli acquisti intracomunitari. Le sanzioni, di conseguenza, sono contrarie alle norme comunitarie e fanno rischiare all'Italia una nuova condanna».

Secondo la sentenza della Corte di giustizia sulle causa Ecotrade (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 maggio) non può negarsi il diritto alla detrazione dell'imposta al contribuente che ha commesso errori contabili e di dichiarazione nell'applicazione dell'inversione contabile. Questo perché «il diritto comunitario consente agli Stati membri di irrogare, se del caso, un'ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell'infrazione, allo scopo di sanzionare l'inosservanza dei detti obblighi». La seconda affermazione, letteralmente espressa al punto 67 della sentenza, è importante e deve essere studiata a fondo.

Anche se la Corte di giustizia non prende in esame l'argomento dell'entità della pena irrogata nella causa in oggetto - perché il giudice del rinvio non aveva posto la questione - il problema dovrà essere certamente affrontato dalla Commissione provinciale di Genova in sede di dibattimento. Più in generale, dovrà essere l'Amministrazione fiscale o, verosi-

milmente, il legislatore nazionale (secondo quando previsto, anche, nella legge comunitaria 2008 non ancora approvata dal Parlamento) a dover intervenire.

Innanzitutto va rilevato come l'importante e tanto attesa decisione - sono innumerevoli le vertenze in corso che riguardano la questione del reverse charge - sconfessa la prassi di accertamento seguita dagli uffici locali. Uffici che, per questo tipo di operazioni, hanno da sempre ritenuto il cessionario responsabile del pagamento dell'imposta negando, in base all'articolo 19 del Dpr n. 633/72, il diritto alla detrazione nel caso in cui, al momento dell'accertamento, fosse trascorso il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Inoltre, contemporaneamente hanno applicato due sanzioni per indebita detrazione e omessa autofatturazione che, per effetto del cumulo giuridico, si quantificano in un ammontare di poco superiore al 100 per cento dell'imposta non contabilizzata.

Adesso, dopo la sentenza della Corte che ammette la legittimità del diritto alla detrazione, deve essere ripensata la possibilità di irrogare sanzioni elevate per una violazione che è stata considerata dai giudici comunitari meramente formale. L'avvocato generale, al punto 55 delle sue conclusioni, si occupa dell'entità delle sanzioni. Parlando degli obblighi formali imposti dalla legislazione italiana osserva che «se è vero che le disposizioni in questione autorizzano, certamente, l'introduzione di formalità nonché di sanzioni in caso di

Il caso

La sentenza Ue

«Secondo la Corte di giustizia Ue (sentenza relativa alla causa Ecotrade) non può negarsi il diritto alla detrazione dell'imposta al contribuente che ha commesso errori contabili e di dichiarazione nell'applicazione dell'inversione contabile. «Il diritto comunitario consente agli Stati membri di irrogare, se del caso, un'ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell'infrazione, allo scopo di sanzionare l'inosservanza dei detti obblighi».

Le sanzioni

«Tra le conseguenze della sentenza c'è il rilievo per cui le sanzioni che il Fisco italiano chiede in caso di errata applicazione del reverse charge per gli acquisti intracomunitari appaiono sproporzionate».

Le correzioni possibili

«Finora per questo tipo di operazioni sono stati applicate contemporaneamente due sanzioni per indebita detrazione e omessa autofatturazione le quali, per effetto del cumulo giuridico (quantificabili in un ammontare di poco superiore al 100 per cento dell'imposta non contabilizzata)».

«Dopo la sentenza della Corte che ammette la legittimità del diritto alla detrazione, deve essere ripensata tale possibilità di irrogare sanzioni elevate per una violazione che è stata considerata dai giudici comunitari meramente formale».

mancata osservanza delle formalità stesse (ricordo come nel caso in esame, siano state applicate alla Ecotrade sanzioni di considerevole importo ancorché il giudice del rinvio non abbia sollevato il problema della loro compatibilità con il diritto comunitario), esse non giustificano una distorsione del sistema Iva in quanto tale». Da questa frase traspare la remora di non poter decidere sulla ragionevolezza e proporzionalità di sanzioni superiori al 100% dell'imposta a fronte di nessuna perdita di gettito per lo Stato italiano.

Dopo la sentenza della Corte, se proprio non si vuole applicare l'articolo 3, comma 10 della legge n. 212/2000 (si veda «Sole 24 Ore» di ieri) e abbandonare qualsiasi sanzione vistosa che si tratta di violazione formale, è auspicabile che avvenga almeno un'estensione agli acquisti intracomunitari delle disposizioni previste dalla Finanziaria 2008, che ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio in caso di errata applicazione dell'inversione contabile nelle operazioni interne (articolo 17 e 74 del Dpr n. 633/72).

Si ritiene che l'estensione sia operabile anche a livello interpretativo, vista la palese violazione del "principio di equivalenza" in quanto situazioni simili - operazioni in inversione contabile interne e intracomunitarie - vengono trattate in modo diverso.

È compito del legislatore, invece, rivisitare tutta la normativa delle sanzioni in campo tributario, in modo da adeguarla al "principio di proporzionalità" ricordato dalla Corte di Giustizia, principio che sicuramente oggi manca nella legislazione nazionale.